


ASSOCIAZIONE « COMPAGNIA TEATRALE PASSE-PARTOUT »

STATUTO



DEFINIZIONE - FINALITA' - PROGRAMMA

Art. 1

La « Compagnia Teatrale Passe-Partout », costituita in Saint-Pierre (AO) Via C. Gex 65, è un'Associazione culturale autonoma, apartitica, aconfessionale, a carattere volontario, democratico e progressista. Essa non persegue finalità di lucro.

Art. 2

La suddetta Associazione è retta dal presente Statuto e, per quanto in esso non contenuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 3

Gli obiettivi che l'Associazione « Compagnia Teatrale Passe-Partout » intende perseguire sono la riscoperta e la valorizzazione del ruolo del teatro nella società umana, intendendo con questo il mezzo per ottenere una più autentica forma di comunicazione sociale e di maggior conoscenza della propria dimensione interiore e delle proprie possibilità relazionali di ciascun individuo.

Art. 4

Per raggiungere gli obiettivi dell'art. 3 l'Associazione prevede l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione ed espressione ed in particolare :

- a) Proporre spettacoli e pièces teatrali all'interno di altre manifestazioni sia in Valle d'Aosta che fuori, predisposte su misura per gli Enti organizzatori
- b) Elaborare testi teatrali originali o libere interpretazioni di testi già esistenti
- c) Stimolare e proporre attività teatrali al di fuori delle loro sedi abituali (teatro in strada, microcomunità, scuole, emittenti televisive)
- d) Organizzare corsi di recitazione e sperimentazione teatrale
- e) Favorire scambi di interesse con altri gruppi teatrali.

Art. 5

L'Associazione in questione, per il raggiungimento dei propri scopi culturali-sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune. Tutte le rappresentazioni teatrali pubbliche saranno comunque, viste le finalità dell'Associazione, ad ingresso libero e gratuito.

ORDINAMENTO E MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

Art. 6

L'Associazione « Compagnia Teatrale Passe-Partout » è composta dalle seguenti categorie di soci :

- 1) Soci ordinari

- 2) Soci sostenitori
- 3) Soci onorari

1 - Soci ordinari : sono i componenti effettivi dell'Associazione. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari quanti ne facciano richiesta scritta. I requisiti richiesti per i soci ordinari sono disponibilità a lavorare e sperimentare in gruppo, recitare di fronte ad un pubblico, desiderio di scoprire tecniche nuove di espressione, piena accettazione delle norme contenute nel presente Statuto.

2 - Soci sostenitori : sono tali coloro che intendono apportare il proprio contributo all'Associazione partecipando alle attività in qualità di collaboratori. Sono ammessi su giudizio insindacabile dell'Assemblea dei soci.

3 - Soci onorari : vengono nominati esclusivamente dall'Assemblea dei soci. A tale ruolo possono essere iscritte le persone fisiche o giuridiche che con opere o prestazioni abbiano contribuito all'attività dell'Associazione.

4 - Nessuna limitazione ai soci è posta per quanto concerne la loro partecipazione alla vita sociale.

5 - Tutti i dati relativi all'amm.ne finanziaria e amministrativa dell'Associazione sono liberamente a disposizione e consultabili da ciascun socio della stessa.

Art. 7

I soci sono liberi di far parte di altri gruppi o compagnie teatrali ma si impegnano a darne sempre comunicazione al Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde in caso di : decesso, dimissioni, mancato pagamento della quota sociale, espulsione o radiazione (dichiarata dall'assemblea dei soci per : mancato adempimento degli obblighi sociali senza giustificato motivo, mancata osservanza dello Statuto - ed in particolare azioni in contrasto con le finalità indicate nello stesso - o dell'eventuale regolamento interno, appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione).

Art. 8

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il rinvio entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art. 9

I soci sono tenuti a contribuire alle spese di funzionamento e mantenimento dell'Associazione ed a versare la quota di iscrizione decisa annualmente dall'Assemblea. Detta quota, così come ogni qual'altro contributo associativo, è intransmissibile e non rivalutabile.

Art. 10

Sono organi sociali dell'Associazione :

- l'Assemblea Generale dei Soci ;
- Il Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11

All'Assemblea Generale dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, hanno diritto di partecipare tutti i componenti di quest'ultima in regola col pagamento della quota associativa, e gli stessi vi hanno diritto di voto.

Sono di competenza dell'Assemblea :

- l'esame dei problemi di carattere generale interessanti l'attività dell'Associazione ;
- la fissazione delle norme che regolano la vita dell'Associazione ;
- le eventuali modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, per le quali è indispensabile comunque la presenza di almeno un terzo dei Soci e il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti ;
- l'approvazione del rendiconto finanziario annuale entro 60 giorni dalla chiusura dello esercizio stesso e di quello preventivo ;
- l'accettazione o meno dei soci sostenitori ;
- la nomina dei soci onorari ;
- x - l'elezione, mediante votazione a scrutinio segreto, dei componenti il Consiglio Direttivo ;
- la rimozione del Consiglio Direttivo o di un suo componente in caso di gravi inadempienze ;
- x - la scelta del Direttore Artistico ;
- x - la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata :

- in seduta ordinaria dal Presidente una volta l'anno ;
- in seduta straordinaria ;
- su delibera del Consiglio Direttivo ;
- su specifica richiesta presentata da almeno 1/3 dei soci.

La convocazione avviene a mezzo di comunicazione scritta inviata almeno 15 giorni prima della data in cui viene richiesta.

Art. 13

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci. E' comunque valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio dispone di un voto ; non sono previste deleghe.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti ; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, il verbale che deve essere firmato anche dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque soci effettivi, eletti dall'Assemblea, oltre al Direttore Artistico. Rimane in carica 2 anni ed elegge nella sua prima riunione :



- IL PRESIDENTE
- IL VICE PRESIDENTE
- IL SEGRETARIO

Il DIRETTORE ARTISTICO nominato dall'Assemblea ne è membro effettivo.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

In seguito a tre assenze consecutive, non motivate, i membri del Consiglio Direttivo possono essere destituiti dall'incarico ricevuto.

Il C.D. si riunisce :

- almeno 6 volte all'anno
- per urgenti e motivate necessità organizzative ;
- su richiesta di almeno due membri del Consiglio ;
- se ritenuto necessario dal Presidente ;
- su richiesta del Direttore Artistico.

E' presieduto dal Presidente, e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ritenute valide se sono presenti almeno 3 membri. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo :

- l'organizzazione di manifestazioni patrocinata dall'Associazione ;
- il vaglio degli inviti per la partecipazione a rassegne e concorsi ;
- la redazione dei bilanci ;
- la corretta gestione delle entrate e delle spese ;
- la proposta di revoca delle cariche assegnate ; in caso di dimissioni o di esonero di un componente gli subentrerà in Consiglio il primo escluso alle precedenti elezioni.

Art. 16

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 17

Il Segretario ha la responsabilità del buon andamento amministrativo dell'Associazione. Cura la tenuta della documentazione relativa ai contributi dell'Amministrazione regionale e di altri Enti e delle pezze giustificative di tutte le spese effettuate.

Cura un dettagliato e documentato rendiconto da presentare alle Amministrazioni suddette. Redige e firma dopo il Presidente i verbali delle sedute e ne conserva i relativi registri.



Art. 18

Il Direttore Artistico prepara tecnicamente il gruppo teatrale. Sceglie o propone i programmi, i testi e l'indirizzo artistico dell'Associazione.

Formula un parere obbligatorio, ma consultivo in merito alla partecipazione del gruppo teatrale a manifestazioni e rassegne.

La sua carica può essere revocata dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo su decisione della maggioranza.

PATRIMONIO

Art. 19

Il Patrimonio sociale è costituito dalle quote degli associati, o da corrispettivi specifici versati dagli stessi per operazioni svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dai contributi erogati dall'Amministrazione Regionale e/o Comunale e da lasciti, donazioni, erogazioni, eventuali fondi di riserva, beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione. Essendo quest'ultima un ente non commerciale non può essere in alcun modo prevista la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserva o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Il patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, viene devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, e comunque ai sensi delle leggi vigenti in materia.